Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 34 del 10 febbraio 1934-XII

PARTE PRIMA

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

RR. Scuole tecniche ad indirizzo agrario

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1967.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Caltagirone in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1770;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola tecnica agraria di Caltagirone, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 55. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di CALTAGIRONE

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Caltagirone ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
c) di un contributo del Banco di Sicilia;
d) del provento delle tasse e contributi scolastici;
e) delle rette degli alunni convittori;
f) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Caltagirone.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Caltagirone;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Catania;
d) di un rappresentante del Banco di Sicilia;
e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'articolo 24 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregato una Scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumerne la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente Statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare su proposta del Collegio dei professori riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di CALTAGIRONE

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo B Gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale:** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario	1	Gruppo B grado 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Sotto-tecnico	1	—	—	Posto conservato *ad personam* con il trattamento di cui è provvisto.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere	1	
3. Cuoco	1	
4. Sottocuoco	1	
5. Inserviente cucina	1	
6. Guardarobiera massaia	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1968.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Caluso in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1771;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la scuola pratica di agricoltura di Caluso, ente consorziale autonomo, è trasformata in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la Regia scuola tecnica agraria di Caluso, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 56. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di CALUSO

Art. 1.

La Regia scuola tecnica ad indirizzo agrario di Caluso ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Alla Scuola è annessa una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) delle rette degli alunni convittori;
d) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Caluso.

Art. 7.

Sono organi della scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Caluso;
c) del Direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 24 seguente;

c) nell'annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale e in generale in qualsiasi corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Il Direttore della scuola ha anche la direzione dell'annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima iscrizione (immatricolazione) . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina, indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare su proposta del Collegio dei professori riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la 1ª classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di CALUSO

La Scuola ha un solo corso completo di classi (a).

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo B Gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario . . .	1	Gruppo B grado 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—	
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inserviente	1	
3. Cuoco	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1969.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Cerignola in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1772;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la Scuola pratica di agricoltura di Cerignola, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola tecnica agraria di Cerignola, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 57. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di CERIGNOLA

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Cerignola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di convitto e il régime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) del provento delle tasse e contributi scolastici;

c) delle rette degli alunni convittori;

d) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Cerignola.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Cerignola;

c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a lire 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 24 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregata una Scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumerne la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire cinquecento.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semiconvittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare su proposta del Collegio dei professori riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno inscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO *A*.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario
di CERIGNOLA

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo *B* Gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario . . .	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina .	1	Gruppo C grado 13°	—	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inserviente	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1970.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Cosenza in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1773;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933, la Scuola pratica di agricoltura di Cosenza, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica agraria di Cosenza, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 58. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di COSENZA

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Cosenza ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla Provincia di Cosenza.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della Provincia di Cosenza;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Cosenza;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 24 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregato una Scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumerne la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente Statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di COSENZA

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo B Gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. E altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo o grado		
1. Tecnico agrario . . .	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Sotto tecnici	—	—	2	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Guardarobiera massaia . . .	1	
4. Conducente	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **1971.**
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Eboli in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1768;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la Scuola pratica di agricoltura di Eboli, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la Regia Scuola tecnica agraria di Eboli, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 59. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di EBOLI

Art. 1.

La Regia Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Eboli ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto, salvo una quota a favore del comune di Eboli fornitore dell'azienda stessa, secondo convenzioni periodiche da approvarsi di volta in volta dal Ministero.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) delle rette degli alunni convittori;
d) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Eboli.

Art. 7.

Sono organi della scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Eboli;
c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 24 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregato una Scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumerne la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima iscrizione (immatricolazione)	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire cinquecento.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite medi che del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semiconvittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di EBOLI

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo B Gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	Grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	Grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Id.	—	—	1	—
5. Sotto-tecnico	1	—	—	Posto conservato *ad personam* con il trattamento di cui è provvisto.
Applicato di segreteria	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere	1	
3. Cuoco	1	
4. Inservienti cucina	2	
5. Guardarobiera massaia	1	
6. Lavandaie	2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1972.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Fabriano in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1769;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la Scuola pratica di agricoltura di Fabriano, Ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica agraria di Fabriano, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 60. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di FABRIANO

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Fabriano ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dall'agricoltura locale.
Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.
Vi è un solo corso completo di classi.
Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.
Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.
Alla Scuola è annesso un R. Corso secondario di avviamento professionale a tipo agricolo il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, numero 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

La Scuola è dotata di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.
La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.
La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Ancona;
c) del provento delle tasse e contributi scolastici;
d) delle rette degli alunni convittori;
e) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Fabriano.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Fabriano;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Ancona;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a lire

30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 24 seguente;

c) nell'annesso R. Corso secondario di avviamento professionale e in generale in qualsiasi corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Il Direttore della Scuola ha anche la direzione dell'annesso R. Corso secondario di avviamento professionale senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti allo esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, indicati nell'annessa tabella organica, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e dei prefetti di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semiconvittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile di fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al 1° comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la 1ª classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO X.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di FABRIANO

La Scuola ha un solo corso completo di classi (a).

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo B Gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	Grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	Grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	Id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(a) I posti di ruolo dell'annesso R. Corso di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto interministeriale 2 luglio 1932.

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — ***Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.***

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo o grado		
1. Tecnico agrario	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetti di disciplina .	2	Gruppo C grado 13°	—	Uno dei posti ha carattere transitorio e sarà sostituito, con la vacanza, con un posto d'incarico.
4. Sotto-tecnici	2	—	—	Posti conservati *ad personam* con il trattamento di cui i titolari sono provvisti.
5. Aiuto segretario . . .	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inserviente	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Portiere	1	
3. Cuoco	1	
4. Inserviente cucina . . .	1	
5. Guardarobiera massaia . .	1	
6. Lavandaia	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. **1973.**

Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Genova-S. Ilario in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1777;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la Scuola pratica di agricoltura di Genova-S. Ilario, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola tecnica a indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura di Genova S. Ilario, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 61. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura di GENOVA S. ILARIO.

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura di Genova-S. Ilario ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale specializzato per l'orticoltura.

Art. 2.

La Scuola ha durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;
c) di un contributo del Comune di Genova;
d) dei proventi dell'Ente « Marsano »;
e) del provento delle tasse e contributi scolastici;
f) delle rette degli alunni convittori;
g) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono di proprietà della Scuola alla quale provengono per lascito del fu Bernardo Marsano come da testamento 28 novembre 1888.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
b) di un rappresentante del Comune di Genova;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Genova;
d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella diatetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491 l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 24 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregato una Scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumere la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altro di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario specializzata per l'orticoltura di GENOVA S. ILARIO.

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo B Gruppo A		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria, economia rurale ed orticola, frutticultura, orticultura, giardinaggio, industrie orticole.**	1	Grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	Grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Computisteria rurale e orticola.**	—	—	1	—
7. **Legislazione rurale e orticola**	—	—	1	—
8. **Agrimensura, costruzioni orticole e disegno relativo.**	—	—	1	—
9. **Religione**	—	—	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Sotto-tecnici	2	—	—	Posti conservati *ad personam* con il trattamento di cui i titolari sono provvisti.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inserviente	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Sottocuoco	1	
4. Guardarobiera massaia	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1974.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Piedimonte d'Alife in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1774;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933, la Scuola pratica di agricoltura di Piedimonte d'Alife, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola tecnica agraria di Piedimonte d'Alife, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 63. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di PIEDIMONTE D'ALIFE

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Piedimonte d'Alife, ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.
Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.
Vi è un solo corso completo di classi.
Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.
Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.
Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, numero 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.
La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.
La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) del provento delle tasse e contributi scolastici;
c) delle rette degli alunni convittori;
d) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal comune di Piedimonte d'Alife.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Piedimonte d'Alife;
c) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo essa è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'articolo 24 seguente;

c) nell'annessa R. Scuola secondaria di avviamento professionale e in generale in qualsiasi corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Il Direttore della Scuola ha anche la direzione dell'annessa R. Scuola secondaria di avviamento professionale senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a' sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella, che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole Scuole e dei singoli Istituti.

Art. 26.

Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di PIEDIMONTE D'ALIFE

La Scuola ha un solo corso completo di classi (a).

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo *B* Gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario . . .	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Sotto-tecnico	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inservienti	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Sottocuoco	1	
4. Guardarobiera-massaia	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1975.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Pozzuolo del Friuli in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1775;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Visto il R. decreto 24 maggio 1925, n. 906;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il Testo Unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la Scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo del Friuli, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica agraria di Pozzuolo del Friuli, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 64. — MANCINI.

STATUTO
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di POZZUOLO DEL FRIULI

Art. 1.

La Regia Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Pozzuolo del Friuli ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio, la Scuola potrà attuare nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo dell'Opera Pia « Sabbatini »;
c) del provento delle tasse e contributi scolastici;
d) delle rette degli alunni convittori;
e) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dall'Opera Pia « Sabbatini ».

Art. 7.

Sono organi della scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
b) di due rappresentanti dell'Opera Pia « Sabbatini »;
c) del Direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente articolo 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 24 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregata una scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumerne la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione)	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente: i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire cinquecento.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata ai prefetti di disciplina, indicati nell'annessa tabella organica, i quali debbono assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

I prefetti di disciplina ed il personale di servizio addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce, anno per anno, il numero dei posti di convittore, gratuiti e semigratuiti, da assegnarsi in relazione alle disposizioni testamentarie della Contessa Cecilia Gradenigo Sabbatini, fondatrice dell'Opera Pia « Sabbatini » che contribuisce al mantenimento della Scuola e le fornisce i locali e l'azienda, secondo è detto negli articoli 5 e 6 del presente statuto.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad affettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

I contributi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione e il finanziamento della Scuola anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO [illegible].

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario
di POZZUOLO DEL FRIULI

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo *B* Gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale:** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	Id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	NOTE
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario . . .	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Prefetto di disciplina	—	—	1	—
5. Sotto-tecnico	1	—	—	Posto conservato *ad personam* con il trattamento di cui è provvisto.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidello-custode	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Inservienti	2	
3. Cuoco	1	
4. Sottocuochi	2	
5. Guardarobiera massaia	1	
6. Operai	2	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1976.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di San Placido Calonerò in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1776;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933 la Scuola pratica di agricoltura di San Placido Calonerò, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.
A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica agraria di San Placido Calonerò, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, foglio 63. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di S. PLACIDO CALONERO'

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di San Placido Calonerò ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati delle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso della agricoltura locale.
Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.
Vi è un solo corso completo di classi.
Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.
La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa una azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.
La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
c) di un contributo del Banco di Sicilia;
d) di un contributo della Camera agrumaria;
e) del provento delle tasse e contributi scolastici;
f) delle rette degli alunni convittori;
g) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dalla provincia di Messina.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero della educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Messina;
c) di un rappresentante della Camera agrumaria;
d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Messina;
e) di un rappresentante del Banco di Sicilia;
f) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
Gli enti che s'impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore a lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero della educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'articolo 24 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregata una Scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumerne la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10 per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire cinquecento.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola colla assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di S. PLACIDO CALONERO'

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo *B* Gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	—	1	—
5. **Zootecnia**	—	—	1	—
6. **Religione**	—	—	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	POSTI DI RUOLO		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo . .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina.	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Sotto-tecnico	—	—	1	—

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inserviente	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Inserviente cucina . . .	1	
4. Conducente	1	
5. Operaio	1	
6. Autista	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 31 agosto 1933, n. 1977.
Trasformazione della Scuola pratica d'agricoltura di Scerni in Regia scuola tecnica a indirizzo agrario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1767;
Visto il R. decreto 3 agosto 1924, n. 1442;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933, la Scuola pratica di agricoltura di Scerni, ente consorziale autonomo, è trasformata in R. Scuola tecnica a indirizzo agrario.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, essa è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola tecnica agraria di Scerni, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 339, *foglio* 65. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di SCERNI

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di Scerni ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle Scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, soprattutto con l'esempio delle proprie coltivazioni e industrie rurali, al progresso dell'agricoltura locale.

Essa rilascia al termine degli studi il diploma di agente rurale.

Art. 2.

La Scuola ha indirizzo generico e durata biennale.

Vi è un solo corso completo di classi.

Consentendolo le disponibilità del bilancio della Scuola potrà istituirsi un terzo corso di pratica professionale.

Sempre consentendolo le disponibilità del proprio bilancio la Scuola potrà attuare, nella propria sede, conferenze agrarie e corsi teorico-pratici di agricoltura, sia stagionali che di più breve durata, per l'istruzione degli agricoltori.

Art. 3.

La Scuola è dotata di Convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Sono tuttavia ammessi alunni semiconvittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze della Scuola.

La Scuola e il Convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Alla Scuola è annessa un'azienda agraria con le relative industrie rurali. La gestione dell'azienda e delle industrie rurali è tenuta separata da quella della Scuola-Convitto.

La rendita netta dell'azienda agraria e delle industrie rurali è destinata all'incremento dell'azienda e delle industrie stesse. La eventuale eccedenza va a beneficio della Scuola-Convitto, salvo quanto è stabilito nell'apposita convenzione col Comune di Scerni che fornisce l'azienda secondo è detto nel successivo art. 6.

Art. 5.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Chieti;

c) del provento delle tasse e contributi scolastici;

d) delle rette degli alunni convittori;

e) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 6.

I locali e l'azienda agraria sono forniti dal Comune di Scerni.

Art. 7.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di Scerni;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Chieti;

d) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore a L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola-Convitto e dell'azienda agraria.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della istituzione, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, secondo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno e dell'orario generale del Convitto e della tabella dietetica dei convittori; nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza, in cui il Direttore medesimo ritenga opportuno d'interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per i vari gruppi di materie nonchè gli insegnamenti da conferirsi per incarico.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario di obbligo, oltre che nel corso completo di classi:

a) nel corso di pratica professionale di cui al comma 2° del precedente art. 2 eventualmente attuato;

b) nel corso preparatorio di cui al comma 1° dell'art. 21 seguente;

c) in qualsiasi altro corso che dovesse essere comunque aggregato alla Scuola.

Nella eventualità che alla Scuola sia aggregato una Scuola secondaria di avviamento professionale, il Direttore dovrà assumerne la direzione senza speciale compenso.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

di prima inscrizione (immatricolazione) . . .	L.	50
frequenza per ciascuna classe	»	120
esame di licenza	»	70
tassa di diploma	»	50

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia, e, transitoriamente;

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

A formare la predetta media non concorre il voto di educazione fisica.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di esame di licenza è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non ha effetto riguardo alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intende affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche e delle rette dei convittori e di ogni altra entrata ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione. La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 18.

Il Direttore della Scuola è anche il capo del Convitto.

Per la vigilanza sul Convitto il Direttore si avvale dell'insegnante delle materie di cui al n. 3 dell'allegata tabella che assume, senza speciale compenso, le funzioni di censore di disciplina.

La vigilanza immediata dei convittori è affidata al prefetto di disciplina indicato nell'annessa tabella organica, il quale deve assisterli allo studio, al refettorio, nei dormitori, alla ricreazione e alle passeggiate.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza del censore e del prefetto di disciplina è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 19.

Il prefetto di disciplina ed il personale di servizio addetto al Convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore di disciplina.

Art. 20.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto e all'alloggio, alle visite mediche del sanitario della Scuola, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al Consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del Direttore, la tabella dietetica dei convittori.

Il Direttore ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le modificazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

I semi-convittori seguono durante il tempo di loro permanenza in Convitto l'orario e le norme stabilite per i convittori.

Oltre alle tasse fissate dall'art. 13 del presente Statuto i semi-convittori sono tenuti a corrispondere alla Scuola, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in Convitto, una somma mensile da fissarsi dal Consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Consentendolo il bilancio, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del Collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

Art. 21.

La retta è pagata in rate anticipate. La scadenza delle rate è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di retta già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare la Scuola per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da una ad altra Scuola sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra le Scuole interessate.

Art. 22.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare un deposito nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalla famiglia a richiesta del Direttore e di regola ogni trimestre, dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 23.

Per la disciplina generale del Convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal Direttore della Scuola coll'assistenza del Collegio dei professori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 24.

In applicazione del comma 3° dell'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sempre che lo consentano le disponibilità del bilancio della Scuola, sarà fatto funzionare presso la Scuola, transitoriamente, un corso preparatorio, coi programmi della 3ª classe di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agricolo.

A tale corso potranno iscriversi gli alunni che nell'anno scolastico 1932-33 frequentarono la prima classe di Scuola pratica di agricoltura eventualmente mandati a ripetere (1).

Art. 25.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione delle singole scuole e dei singoli istituti.

Art. 26.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle rette e delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 27.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a' sensi dell'art. 8, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

---

(1) Gli alunni del corso preparatorio sono tenuti al pagamento della tassa di frequenza di L. 120 stabilita dall'art. 13.

ALLEGATO A.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo agrario di SCERNI

La Scuola ha un solo corso completo di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante* (1).

Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo *B* Gruppo *A*		Incarichi	NOTE
	N.	Grado		
1. **Agraria ed economia e computisteria rurale - Legislazione rurale - Agrimensura e disegno relativo.**	1	grado 7°	—	Il titolare della cattedra è anche direttore della Scuola.
2. **Elementi di fisica - Scienze naturali - Patologia vegetale - Elementi di chimica - Industrie agrarie.**	1	grado 11° a 8°	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di vice-direttore.
3. **Cultura generale** (italiano, storia, cultura fascista e geografia).	1	Id.	—	Il titolare della cattedra esercita anche le funzioni di censore di disciplina.
4. **Matematica**	—	Id.	1	—
5. **Zootecnia**	—	Id.	1	—
6. **Religione**	—	Id.	1	—

(1) Ciascun insegnante è tenuto ad impartire la sua materia nel corso completo di classi. È altresì tenuto ad insegnare la propria materia o materie affini, fino ai limiti dell'orario d'obbligo, in qualsiasi corso comunque istituito e aggregato alla Scuola.

II. — *Personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	*NOTE*
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Tecnico agrario . . .	1	Gruppo B gradi 11° e 10°	—	Il tecnico, oltre a curare l'addestramento pratico degli alunni, funziona da agente per l'azienda agraria e le industrie annesse con le particolari attribuzioni assegnategli dal direttore.
2. Segretario-economo .	1	Gruppo B grado 11°	—	—
3. Prefetto di disciplina	1	Gruppo C grado 13°	—	—
4. Sotto-tecnico	1	—	—	Posto conservato *ad personam* con il trattamento di cui è provvisto.

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Inserviente	1	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
2. Cuoco	1	
3. Conducente	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.